



SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

IL RESPONSABILE

PAOLA BISSI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Ai Responsabili del Servizio Commercio/SUAP
dei Comuni della Regione Emilia-Romagna

Alle organizzazioni imprenditoriali ANVA e FIVA regionali
p. c. all'ANCI Emilia-Romagna

Oggetto: deliberazione di Giunta regionale n. 1835 del 7 dicembre 2020 recante la definizione delle modalità di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per lo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli, in scadenza il 31 dicembre 2020. Indicazioni operative.

Con la deliberazione in oggetto, sono state definite dalla Regione Emilia-Romagna le modalità con cui procedere al rinnovo delle concessioni di suolo pubblico di cui all'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 77/2020, secondo le linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre scorso.

Nel recepimento delle linee guida sono state fornite indicazioni di coordinamento con la normativa regionale, alle quali si ritiene opportuno aggiungere le seguenti precisazioni, al fine di renderne omogenea l'applicazione sul territorio regionale.

Concessioni di suolo pubblico oggetto dei procedimenti di rinnovo di cui alla d.g.r. n. 1835/2020

Le concessioni di suolo pubblico oggetto di rinnovo sono quelle rilasciate per l'esercizio:

- del commercio su aree pubbliche,
- di attività artigianali,
- di attività di somministrazione di alimenti e bevande,
- di attività di rivendita di quotidiani e periodici,
- di vendita da parte dei produttori agricoli

e che, inoltre:

- sono in scadenza il 31 dicembre 2020 e
- non sono già state riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012.

In relazione a quanto sopra, si rammenta che le concessioni in essere al 30 dicembre 2016 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 sono state prorogate di validità a tale data con l'art. 6, comma 8, del D.L. n. 244/2016, come modificato dalla legge di conversione n. 19/2017 e successivamente, le

Viale Aldo Moro n. 38 Torre
40127 Bologna

Tel. 051.5273353
Tel. 051.5276430

Mail: comtur@regione.emilia-romagna.it
Pec: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

concessioni in essere al 1° gennaio 2018 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 sono state prorogate di validità a tale data con l'art. 1, comma 1180, della L. n. 205/2017.

In altre parole, quindi, sono state prorogate di validità al 31 dicembre 2020 tutte le concessioni con scadenza anteriore a tale data.

L'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, pone, come ulteriore condizione ai fini del rinnovo, che le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020 non siano già state riassegnate ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 2012, la qual cosa significa, per l'Emilia-Romagna, che non siano state riassegnate in occasione delle procedure selettive svolte negli anni 2016 e 2017 in attuazione della d.g.r. n. 1552/2016 per il commercio su aree pubbliche e della d.g.r. n. 1009/2016 per le attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.

Per effetto di quanto precisato al punto 8 delle linee guida approvate con il D.M. del 25 novembre 2020, sono però soggette a rinnovo anche le concessioni che siano state oggetto delle sopra citate procedure selettive, ma che in esito alle stesse non siano state riassegnate né al titolare uscente per una delle cause ivi espressamente indicate, vale a dire per non avere presentato domanda, oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse, né ad altri operatori.

Le concessioni con scadenza successiva al 31 dicembre 2020 mantengono validità fino al sopraggiungere della loro naturale scadenza. Ad esse, quindi, non si applicano le procedure di rinnovo di cui qui si tratta.

Tipologia e termini del procedimento

Il procedimento di rinnovo è avviato d'ufficio dal Comune sede delle aree pubbliche oggetto di concessione. L'avvio del procedimento è comunicato al soggetto in favore del quale vanno rinnovate le concessioni, vale a dire il titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea. La comunicazione dell'avvio del procedimento è fatta in forma individuale o, qualora se ne ravvisi l'opportunità, anche in considerazione delle particolari esigenze di celerità del procedimento, mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di un avviso pubblico.

Al titolare dell'azienda è richiesta la comunicazione degli elementi necessari allo svolgimento delle prescritte verifiche da parte del Comune, tra cui la ragione sociale o la denominazione sociale dell'impresa, il numero di P.IVA e di codice fiscale, gli estremi dei titoli abilitativi da rinnovare a suo favore, la C.C.I.A.A. presso la quale è iscritto quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo. Ove richiesti, anche i requisiti professionali rientrano tra gli elementi necessari al Comune per l'espletamento delle prescritte verifiche e quindi, qualora non siano reperibili dai dati già in suo possesso, da comunicarsi a cura del titolare dell'azienda.

Nel caso di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, il titolare dell'azienda è tenuto anche ad indicare le concessioni di cui chiede il rinnovo, qualora sia titolare nello stesso mercato o nella stessa fiera, di un numero di concessioni di posteggio maggiore di quello stabilito al punto 12 delle linee guida e all'art. 2, comma 2, della L.R. n. 12/1999. Dette disposizioni prevedono, infatti, che lo stesso soggetto giuridico non possa essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi fino a 100, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a 100.

I termini del procedimento sono stabiliti dal Comune, fermo restando che:

- il procedimento deve essere avviato entro il 31 dicembre 2020;

- la comunicazione degli elementi necessari allo svolgimento delle prescritte verifiche da parte del Comune deve essere prodotta nei termini da questo previsti, comunque non inferiori a 30 giorni;
- in attuazione del punto 14 delle linee guida, la Regione ha previsto il differimento del termine massimo per il rilascio delle concessioni rinnovate al 30 giugno 2021, consentendo, altresì, agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione dei procedimenti stessi.

Requisiti

Il rinnovo delle concessioni è subordinato alla verifica della sussistenza, alla data del 31 dicembre 2020, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, nonché dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva per la tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, il punto 11 delle linee guida ministeriali stabiliscono che sia per le imprese individuali che nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, la verifica viene effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, commi 5 e 6-bis, del d.lgs. n. 59/2010.

In relazione alla data a cui occorre verificare il possesso dei requisiti prescritti, è prevista una deroga temporanea solo per l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva e solo in due casi specifici:

- esistenza di una o più delle cause di grave impedimento di cui al punto 4 delle linee guida: in tal caso, il proprietario dell'azienda (qualora si tratti di una società di persone, le cause devono riguardare tutti i soci) presenta contestualmente alla comunicazione sopra citata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui specifica la/le causa/e di impedimento e si impegna ad effettuare la reiscrizione entro il 30 giugno 2021;
- precedente integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni: in tal caso, il titolare della stessa, in luogo dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, presenta l'istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti, reiscrizione che poi dovrà perfezionarsi entro il 30 giugno 2021.

Nuove concessioni

I Comuni effettuano le prescritte verifiche e, in esito al procedimento, rilasciano un nuovo titolo con scadenza il 31 dicembre 2032, sul quale sono riportati gli estremi del titolo precedente e la precisazione che trattasi di rinnovo ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020.

Il nuovo titolo è rilasciato anche nelle more della reiscrizione ai registri camerali quale ditta attiva nei casi di presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza di una o più cause di grave impedimento di cui al punto 3, lettera d.1 della d.g.r. n. 1835/2020 e contestuale impegno ad effettuare la reiscrizione entro il 30 giugno 2021, o di istanza di reiscrizione camerale nel caso di cui al punto 3, lettera d.2 della medesima deliberazione.

Nel caso di concessioni di posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, il rilascio del nuovo titolo è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC, come previsto dalla L.R. n. 1/2011. A tale proposito, si rammenta che il nuovo titolo è in ogni caso rilasciato anche ai soggetti che abbiano ottenuto la rateizzazione del debito contributivo.

Nel caso di concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, le presenze maturate con il precedente titolo partecipando alle spunte o alle fiere con assegnazione di posteggio in occasione di ciascuna singola manifestazione, sono trasferite sul nuovo titolo, con le modalità definite dalla vigente disciplina di settore. Si richiama, a tal fine, quanto precedentemente specificato da questo Servizio con nota prot. PG 2014/212141, che si allega in copia.

Contestualmente al rilascio dei nuovi titoli abilitativi, è previsto il ritiro, nella loro versione originale, dei titoli scaduti, a cura degli uffici che hanno provveduto al rinnovo degli stessi.

Revoche

Nei casi in cui l'interessato si sia avvalso della deroga temporanea all'obbligo dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, il Comune è tenuto a verificare, dal 1° luglio 2020 che la stessa sia effettivamente avvenuta entro il 30 giugno 2020.

In caso negativo, è disposta la revoca del titolo abilitativo già rilasciato, con le modalità di cui all'art. 5, comma 2-bis, della L.R. n. 12/1999: i titoli abilitativi revocati sono, cioè, ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. Sono quindi trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di revoca, qualora vengano ritirati da un altro Comune.

Attuazione dell'art. 181, comma 4-ter, del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla L. n. 77/2020

Con la d.g.r. n. 1835/2020 la Regione Emilia-Romagna ha altresì stabilito che intende, per quanto di competenza, dare attuazione con successivo specifico atto, all'art. 181, comma 4-ter, del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla L. n. 77/2020.

Si tratta della facoltà, per le regioni, di disporre che i comuni, nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.

Cordiali saluti

Dr.ssa Paola Bissi
(documento firmato digitalmente)

Allegati:

1. Deliberazione di Giunta regionale n. 1835 del 7 dicembre 2020;
2. Nota di questo Servizio prot. PG 2014/212141.